

L'Assessore

DECRETO N. 2057/DECA/80 del 26.11.2013

Oggetto:	Procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime per il posizionamento di impianti di tonnara nel mare territoriale. Direttive di attuazione.
VISTO	lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTE	le norme di attuazione approvate con il D.P.R. 19 maggio 1956, n. 327 e con il D.P.R. 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;
VISTO	il D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 70 "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura. Pubblicato nella G.U. 19 marzo 2004, n. 66;
VISTA	la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, concernente "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione";
VISTA	la Legge regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all'esercizio delle funzioni in materia di pesca;
VISTO	il Codice della Navigazione approvato con R.D. 327/1942, in particolare gli articoli 28 e seguenti;
VISTO	il D.P.R. 328/1952 contenente il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione e, in particolare gli articoli 5 e seguenti;
VISTA	la Legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, art. 15, sull'organizzazione della regione e degli Assessorati;
VISTO	il Decreto del Presidente n. 52 del 14.3.2013 prot. n. 6970, avente ad oggetto "Nomina degli Assessori componenti la Giunta regionale e del Vicepresidente della Regione." e, in particolare, le disposizione dell'articolo 1 in base al quale è stato nominato, tra i componenti della Giunta regionale, il signor Oscar Salvatore Giuseppe Cherchi, nato a



L'Assessore

DECRETO N. 2057/DECA/80

DEL 26.11.2013

Sassari il 26 maggio 1965, in qualità di Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale della Regione;

VISTE

le disposizioni di cui al comma 18 dell'art. 15 della L. R. 29/05/2007 n. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007) - pubblicata nel B.U. Sardegna 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ord. n. 2 - in base alle quali sono state attribuite all'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d), della legge regionale n. 1 del 1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTO

il D.P.R. 2 ottobre 1968 n.1639 recante "Regolamento per l'esecuzione della L. 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima" e in particolare gli articoli 117,118 e 119;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima";

VISTO

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2006 - Supplemento Ordinario n. 107;



L'Assessore

DECRETO N. 2057/DECA/80

DEL 26.11.2013

VISTO

il Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1 febbraio 2012, n. 26);

VISTO

il Reg. (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

VISTO

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO

il Decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del Reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del Reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione,



L'Assessore

DECRETO N. 2057/DECA/80

DEL 26.11.2013

nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;

VISTO

Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 28 dicembre 2011 e ss.mm.ii. relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal DM 10.11.2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

VISTO

Il Decreto del Direttore Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 174 del 29.05.2012 concernente modifiche e integrazioni al sopracitato Decreto direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011;

VISTA

la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;

VISTO

il Regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n.1559/2007;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 500/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, recante modifica del regolamento (CE) n. 302/2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo;

VISTO

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 27 luglio 2000 recante la determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso;



L'Assessore

DECRETO N. 2057/DECA/80

DEL 26.11.2013

VISTO

il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 settembre 2007 recante "Predisposizione dell'elenco degli esercenti impianti relativi al sistema «tonnara fissa»;

VISTO

il D.M. 11 marzo 2013 Ripartizione della quota complessiva di cattura del tonno rosso per la campagna di pesca 2013;

VISTO

il decreto direttoriale n. 8447 del 17/04/2013 - Approvazione delle disposizioni applicative per la campagna di pesca del tonno rosso - Anno 2013;

VISTA

la raccomandazione ICCAT n. 12-03 con la quale sono stata apportate una serie di modifiche alle misure di gestione e conservazione di cui alla precedente raccomandazione ICCAT n. 10-04 tra cui l'incremento a partire dalla campagna di pesca 2013, del totale ammissibile di cattura (TAC) della specie tonno rosso;

VISTO

il Regolamento (UE) n. 40/2013 del Consiglio, del 21 gennaio 2013, che stabilisce, per il 2013, le possibilità di pesca concesse nelle acque UE e, per le navi UE, in determinate acque non appartenenti all'UE, per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici che sono oggetto di negoziati o accordi internazionali;

PRESO ATTO

della nota del 17 marzo 2009, con la quale l'Istituto di Scienza Marine (ISMAR), ha espresso un parere in merito all'interpretazione degli articoli del D.P.R. 1639/68 che stabiliscono la distanza tra impianti di tonnara. In tale parere si specifica che il posizionamento di una nuova tonnara rispetto ad una preesistente deve essere esclusivamente definito in base all'art. 117 del D.P.R. 1639/68. Pertanto, se si intende posizionare una nuova tonnara fissa sopravento rispetto ad una preesistente dovrà essere rispettato il limite di distanza di tre miglia; se si intende posizionare una nuova tonnara fissa sottovento rispetto ad una preesistente dovrà essere rispettato il limite di distanza di un miglio sottovento;



L'Assessore

DECRETO N. 2057/DECA/80

DEL 26.11.2013

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/51 del 1 dicembre 2011 avente ad oggetto "TAR Sardegna sentenza n. 1061/2011. Annullamento della deliberazione della Giunta regionale n. 75/7 del 30.12.2008. Direttive per la gestione delle concessioni demaniali a fini di pesca";

DATO ATTO

che la sopra citata deliberazione della Giunta Regionale n. 48/51 del 1 dicembre 2011 non reca disposizioni in relazione ai procedimenti amministrativi per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per il posizionamento di impianti di tonnara;

RITENUTO

necessario stabilire pertanto le direttive di carattere generale cui il Servizio competente dovrà attenersi nei procedimenti amministrativi per il rilascio delle concessioni demaniali marittime per il posizionamento delle tonnare in modo tale da salvaguardare il rispetto dei principi di libera concorrenza, di trasparenza e di parità di trattamento sanciti dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea

DECRETA

Di approvare le seguenti direttive di attuazione del Procedimento di rilascio delle concessioni demaniali marittime per il posizionamento di impianti di tonnara fissa nel mare territoriale:

ART. 1

REQUISITI RICHIESTI PER L'AMMISSIONE DELL'ISTANZA DI CONCESSIONE

Ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima per il posizionamento di impianti di tonnara fissa nel mare territoriale, possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 che esercitino attività di impresa ittica ai sensi del D. Lgs. N. 4 del 2012, e che siano in possesso dei seguenti requisiti.

a. Requisiti di ordine generale:

La concessione demaniale marittima per il posizionamento di impianti di tonnara nel mare territoriale non potrà essere rilasciata ai soggetti :che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di



L'Assessore

DECRETO N. 2057/DECA/80
DEL 26.11.2013

concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

- nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del D.Lgs 159/2011 o di una delle cause ostative previste dal medesimo articolo; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero



L'Assessore

DECRETO N. 2057/DECA/80

DEL 26.11.2013

quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

- che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, ovvero dei canoni relativi a concessioni demaniali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
- nei cui confronti è stata applicata a qualsiasi titolo una sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- che siano incorsi negli ultimi 5 anni in una procedura di decadenza da una concessione demaniale per mancato utilizzo del bene o per mancato adempimento degli obblighi sanciti nell'atto di concessione;
- che abbiano avuto nel biennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso condanna per il reato di abusiva occupazione di aree demaniali, di cui all'art. 1161 CdN.

b. Requisiti di professionalità :

Iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente all'attività da svolgere, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia. Per le società cooperative e per i consorzi di cooperative l'iscrizione all'Albo Nazionale delle Società Cooperative.

In caso di soggetti non tenuti all'iscrizione al Registro delle Imprese, ciò dovrà essere espressamente attestato con una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore autorizzato ai sensi di legge.



L'Assessore

DECRETO N. 2057/DECA/80

DEL 26.11.2013

- <u>Solo per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative:</u> Iscrizione presso l'Albo delle Società Cooperative ed i relativi estremi con indicazione del numero, della data di iscrizione e delle attività.

- Iscrizione nell'elenco degli impianti che esercitano la pesca del tonno con la tonnara fissa tenuto presso la Direzione Generale della Pesca Marittima e dell'Acquacoltura (ai sensi del D.M. 20 settembre 2007 recante "Predisposizione dell'elenco degli esercenti impianti relativi al sistema «tonnara fissa»).

Art. 2 - CRITERI DI SELEZIONE IN CASO DI ISTANZE CONCORRENTI

In caso di istanze concorrenti la selezione verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- 1. Idoneità tecnico-professionale:
- Professionalità ed esperienza maturata dal proponente nel settore: Verrà assegnato 1 punto per ciascun anno di gestione di un'attività di tonnara fissa svolta dal soggetto richiedente (fino ad un massimo di 20 punti).
- 2. Idoneità organizzativa:
- numero di persone da impiegare nell'attività (fino ad un massimo di 15 punti);
- struttura organizzativa (fino ad un massimo di 10 punti);
- investimenti previsti e relative ricadute sul territorio e per l'indotto (fino ad un massimo di 10 punti);
- disponibilità di strutture per lo stoccaggio, la lavorazione e la vendita del tonno pescato e per lo svolgimento di attività connesse (fino ad un massimo di 10 punti).
- Dimostrazione della disponibilità dell'attrezzatura tecnica, materiale e strumentale necessaria per il posizionamento della tonnara (fino ad un massimo di 15 punti).
- 3. Idoneità economico-finanziaria al momento della presentazione della domanda.



L'Assessore

DECRETO N. 2057/DECA/80

DEL 26.11.2013

Verrà valutata l'idoneità economico-finanziaria del soggetto richiedente sulla base delle risultanze di bilancio dell'impresa nell'ultimo triennio, della capacità economico finanziaria e delle modalità di copertura finanziaria degli investimenti e dei costi di gestione previsti, fino ad un massimo di 20 punti.

Per l'attribuzione dei punteggi l'ufficio applica i seguenti coefficienti corrispondenti ai relativi giudizi:

1,00 = ottimo;

0.80 = buono;

0.70 = discreto;

0,50 = sufficiente;

0,30 = parzialmente sufficiente

0.00 = insufficiente.

Art. 3 - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

a. Avvio del procedimento

Il procedimento per il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per il posizionamento di impianti di tonnara nel mare territoriale prende avvio ad istanza di parte.

L'istanza di concessione o di rinnovo deve essere presentata tramite la modulistica ministeriale disponibile sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - sistema informativo del demanio marittimo – S.I.D, corredata degli elaborati tecnici ivi indicati. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione relativa ai requisiti di carattere generale, professionale e tecnico di cui all'art. 1.

All'istanza dovrà essere inoltre allegata una relazione tecnica descrittiva dell'impianto di tonnara, con i seguenti contenuti minimi: descrizione della struttura e rappresentazione grafica della stessa (esempio:

10/13



L'Assessore

DECRETO N. 2057/DECA/80

DEL 26.11.2013

descrizione delle reti, descrizione del sistema di ancoraggio, numero e tipologia boe, ancore, ecc.), modalità e periodo di posizionamento dell'impianto, di occupazione del sito e di utilizzazione della concessione. Il periodo di utilizzazione si deve intendere quello durante il quale il concessionario occupa il bene oggetto della concessione e quindi deve comprendere anche il tempo necessario per la messa in opera e la rimozione delle strutture e la rimessa in pristino delle aree. La presente relazione può essere a firma dello stesso richiedente.

Qualora sia richiesto di utilizzare effettivamente la concessione per un tempo inferiore all'anno, il relativo periodo deve essere specificamente indicato nel titolo concessorio.

b. verifica della regolarità formale dell'istanza

L'ufficio verifica la regolarità formale dell'istanza e richiede le eventuali integrazioni da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

L'ufficio procede alla verifica circa il possesso dei requisiti di carattere professionale, ed in caso di esito positivo dichiara l'istanza ammissibile con riserva.

c. Pubblicazione di un Avviso informativo per la presentazione di istanze concorrenti.

L'ufficio pubblica sul sito www.regione.sardegna.it, sull'Albo pretorio del Comune e della Capitaneria di Porto competenti e sul BURAS un Avviso informativo recante:

- Una sintesi dell'istanza;
- L'invito a tutti gli interessati a presentare, entro un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso informativo su BURAS, le eventuali osservazioni;
- L'invito ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 a presentare, entro un termine non inferiore a 15 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso informativo su BURAS, eventuali domande concorrenti.
- I criteri di selezione, in caso di istanze concorrenti.

11/13



L'Assessore

DECRETO N. 2057/DECA/80

DEL 26.11.2013

d. Verifica della regolarità formale dell'istanza concorrente e svolgimento della procedura comparativa (fase eventuale)

In caso di presentazione di istanze concorrenti :

L'ufficio verifica la regolarità formale dell'istanza concorrente e richiede le eventuali integrazioni da presentare entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta. A seguito della verifica dei requisiti di carattere professionale, l'ufficio dichiara l'istanza concorrente ammissibile con riserva.

 L'ufficio invita tutti i richiedenti a presentare, entro un termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la proposta di intervento contenente i dati e le informazioni necessari per l'effettuazione della procedura comparativa.

- Si esegue la procedura comparativa, sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 2, e si approva la graduatoria delle istanze ritenute idonee ed ammissibili.

e. Richiesta e verifica della proposta di intervento in caso di mancanza di istanze concorrenti

In caso di mancata presentazione di istanze concorrenti, decorso il termine di cui alla precedente lettera "c" l'ufficio invita il richiedente a presentare, entro un termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la proposta di intervento contenente i dati e le informazioni necessari a valutarne l'idoneità organizzativa e l'idoneità economico-finanziaria e procede a verificare l'idoneità della proposta sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 2.

f. Verifica dei requisiti di ordine generale

L'ufficio procede ai controlli circa l'effettivo possesso dei requisiti di ordine generale in capo al soggetto istante o, in caso di procedura comparativa, in capo al soggetto che ha presentato l'istanza risultata prima nella graduatoria.

In caso di esito positivo dei controlli, l'ufficio scioglie la riserva e ammette l'istanza alla fase di istruttoria tecnica.

g. Verifica dell'istanza di concessione

12/13



L'Assessore

DECRETO N. 2057/DECA/80

DEL 26.11.2013

L'ufficio procede alla verifica dell'istanza di concessione ed acquisisce i pareri previsti dalla legge ai fini del rilascio della concessione.

h. Disciplina della concessione e stipula dell'atto di concessione

L'ufficio procede alla stipula dell'atto di concessione, contenete la disciplina della concessione e dei relativi oneri, previa presentazione da parte del soggetto istante di un deposito cauzionale per un importo pari a € 50.000,00. La cauzione potrà essere versata scegliendo tra una delle seguenti opzioni:

- in numerario secondo le vigenti disposizioni;
- con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet della Regione (www.regione.sardegna.it) e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

L'Assessore

F.to Oscar Cherchi